

## REGOLAMENTO (CE) N. 1139/98 DEL CONSIGLIO

del 26 maggio 1998

concernente l'obbligo di indicare nell'etichettatura di alcuni prodotti alimentari derivati da organismi geneticamente modificati caratteristiche diverse da quelle di cui alla direttiva 79/112/CEE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

- (1) considerando che conformemente alle disposizioni della parte C della direttiva 90/220/CE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati<sup>(2)</sup>, sono state rilasciate autorizzazioni per l'immissione in commercio di taluni prodotti geneticamente modificati mediante decisione 96/281/CE della Commissione, del 3 aprile 1996, relativa all'immissione sul mercato di semi di soia (*Glycine max* L.) geneticamente modificati aventi una maggiore tolleranza all'erbicida glifosato, in forza della direttiva 90/220/CEE del Consiglio<sup>(3)</sup>, e mediante decisione 97/98/CE della Commissione, del 23 gennaio 1997, concernente l'immissione in commercio di granturco geneticamente modificato (*Zea mays* L.) sottoposto a una modificazione combinata che garantisce proprietà insetticide conferite dal gene della Bt-endotossina e una maggiore tolleranza all'erbicida glufosinato-ammonio, ai sensi della direttiva 90/220/CEE del Consiglio<sup>(4)</sup>;
- (2) considerando che ai sensi della direttiva 90/220/CEE non sussistono motivi di sicurezza per i quali sia necessario menzionare sull'etichetta dei semi di soia (*Glycine max* L.) geneticamente modificato e del granturco (*Zea mays* L.) geneticamente modificato che si tratta di prodotti ottenuti mediante tecniche di modificazione genetica;
- (3) considerando che la direttiva 90/220/CEE non contempla i prodotti non vitali derivati da organismi geneticamente modificati (in appresso definiti «OGM»);

- (4) considerando che taluni Stati membri hanno adottato provvedimenti disciplinanti l'etichettatura dei prodotti e ingredienti alimentari derivati dai prodotti in questione; che le differenze tra questi provvedimenti possono ostacolare la libera circolazione di tali prodotti e ingredienti alimentari, influenzando negativamente sul funzionamento del mercato interno; che è quindi necessario adottare norme comunitarie uniformi che disciplinino l'etichettatura dei prodotti in questione;

- (5) considerando che il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari<sup>(5)</sup>, stabilisce all'articolo 8 alcuni requisiti specifici supplementari in materia di etichettatura per garantire un'adeguata informazione del consumatore finale; che tali requisiti specifici supplementari non si applicano ai prodotti e ingredienti alimentari utilizzati in misura significativa per il consumo umano nella Comunità prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 258/97 e per questo motivo non considerati nuovi;

- (6) considerando che, al fine di evitare distorsioni della concorrenza, le norme in materia di etichettatura per l'informazione del consumatore finale devono basarsi sugli stessi principi e di devono applicare ai prodotti e ingredienti alimentari costituiti o derivati da OGM immessi in commercio anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 258/97, mediante autorizzazione rilasciata ai sensi della direttiva 90/220/CEE, e ai prodotti e ingredienti alimentari immessi in commercio successivamente a tale data;

- (7) considerando che il regolamento (CE) n. 1813/97 della Commissione, del 19 settembre 1997, concernente l'obbligo di indicare nell'etichettatura di alcuni prodotti alimentari derivati da organismi geneticamente modificati caratteristiche diverse da quelle di cui alla direttiva 79/112/CEE<sup>(6)</sup>, ha quindi stabilito norme generali di etichettatura dei prodotti summenzionati;

- (8) considerando che è necessario stabilire quanto prima norme comunitarie specifiche e uniformi in materia di etichettatura dei prodotti disciplinati dal regolamento (CE) 1813/97;

(1) GU L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 43 del 14. 2. 1997, pag. 21).

(2) GU L 117 dell'8. 5. 1990, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/35/CE (GU L 169 del 27. 6. 1997, pag. 72).

(3) GU L 107 del 30. 4. 1996, pag. 10.

(4) GU L 31 dell'1. 2. 1997, pag. 69.

(5) GU L 43 del 14. 2. 1997, pag. 1.

(6) GU L 257 del 20. 9. 1997, pag. 7.